

DECRETO 29 maggio 2007

Modifica del decreto ministeriale del 9 aprile 2004, per quanto concerne la sostanza attiva propoxycarbazone, in attuazione della direttiva 2006/45/CE della Commissione del 16 maggio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Vista la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con il decreto ministeriale del 9 aprile 2004;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 che ha recepito la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003 concernente l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2004;

Considerato che la ditta Bayer CropScience, titolare della sostanza attiva propoxycarbazone, ha presentato ulteriori dati, successivamente alla data di iscrizione della citata sostanza attiva, alla Germania, Stato membro relatore di tale sostanza attiva;

Considerato che la Germania, ha concluso in seguito alla valutazione di questi ulteriori studi che la specifica modificata, relativa alla purezza della sostanza attiva, non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione per l'iscrizione della sostanza attiva propoxycarbazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tali conclusioni sono state comunicate dalla Germania alla Commissione EU;

Vista la direttiva 2006/45/CE della Commissione del 16 maggio 2006 che modifica la direttiva 2003/119/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, recepita con decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, per quanto concerne la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone;

Considerato che in Italia non risultano tuttora autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propoxycarbazone;

Considerato che chi intende presentare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva deve tener conto della nuova specifica riportata nell'allegato al seguente decreto;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/45/CE della Commissione che modifica la direttiva 2003/119/CE e pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 per quanto concerne la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato del decreto ministeriale 9 aprile 2004, che ha recepito la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre 2003, e' modificato per la sola sostanza attiva propoxycarbazone dall'allegato del presente decreto ministeriale.

2. Di conseguenza l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE e' modificato, per quanto riguarda la sostanza attiva propoxycarbazone conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 51